

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 44

presentata dai Consiglieri regionali
PERU - TUNIS - URPI

il 13 settembre 2024

Promozione e sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta in oggetto fornisce un'alternativa coerente allo stallo generato nel settore delle fonti da energia rinnovabile (FER) e dal rigetto che la stessa ha generato nelle comunità sarde.

Premesso che la strada che porta alla decarbonizzazione è sacrosanta ed irreversibile, la proposta di legge introduce una visione antagonista a quella di disseminazione di impianti di grossa taglia orientati esclusivamente al profitto e non concepiti per le reali esigenze delle comunità locali destinate ad ospitarle.

Con questa proposta si riequilibrano i meccanismi incentivanti tra impianti rivolti alla produzione industriale e quelli rivolti all'autoconsumo diffuso che costituisce una grande opportunità per il territorio, ma anche per ottimizzare le reti elettriche esistenti. Questo processo antagonista dei secondi rispetto ai primi, consente di ridurre il margine di lucro e introduce una marcata carenza di interesse a carico del soggetto industriale e a favore del vantaggio economico della comunità locale.

Essa introduce, inoltre, elementi di spazio vitale all'azionariato diffuso e al protagonismo della Regione e delle comunità locali alla gestione della fase di transizione energetica.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge reca integrazioni agli interventi previsti dalla legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006). La Regione promuove e sostiene lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) su tutto il territorio regionale, con l'obiettivo di ridurre il prezzo dell'energia a enti pubblici, enti del terzo settore, famiglie e imprese, incrementare l'autonomia energetica della Regione, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, perseguendo la transizione energetica in attuazione degli obiettivi della normativa europea e della normativa statale in materia di energia.

2. A tal fine la Regione riconosce la rilevanza e la strategicità dell'autoconsumo diffuso ai sensi del testo integrato dell'autoconsumo diffuso (TIAD) a partire dalle comunità energetiche, le quali possono costituire lo strumento principale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa in materia di transizione energetica nella loro qualità di soggetto giuridico autonomo, fondato sulla partecipazione aperta e volontaria.

Art. 2

Definizioni

1. Per l'applicazione della presente legge si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, (Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del

2, Investimento 1.2 del PNRR), alle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e ai decreti del Gestore dei servizi energetici.

Art. 3

Promozione e sostegno delle Comunità energetiche

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo e la diffusione sul proprio territorio delle configurazioni di autoconsumo diffuso individuando allo scopo azioni di sostegno finanziario attraverso logiche di cooperazione tra pubblico e privato nel rispetto dei limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 2023.

2. La Regione può concedere contributi, ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, finalizzati:

- a) all'istituzione delle CER, sotto il profilo giuridico;
- b) alla progettazione e alla realizzazione e potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili a servizio delle CER, ivi inclusi eventuali sistemi di accumulo;
- c) alla copertura totale delle spese di gestione sino ai primi 5 anni.

3. La Regione, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche interessate, possono concedere contributi in conto capitale nei limiti dello stanziamento di bilancio annuale finalizzato agli obiettivi di cui al comma 2, alle CER, ai soggetti facenti parte delle configurazioni di autoconsumo che sostengono investimenti per la realizzazione di impianti ubicati in Comuni del territorio regionale con popolazione superiore a 5.000 abitanti, o che, comunque, non abbiano mai ricevuto dalla Regione contributi finalizzati alla costituzione, nei limiti che dovranno essere stabiliti dalla Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni e dei limiti di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 2023.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste, compresi i termini per la costituzione e il funzionamento delle CER oggetto di contributi da parte dell'amministrazione

regionale.

Art. 4

Monitoraggio

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente costituito da esperti del settore per il monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo diffuso, con il compito di monitorare le attività e i fabbisogni del territorio al fine di garantirne la diffusione, individuare azioni di riduzione dei consumi energetici coinvolgendo il territorio ed i principali portatori di interesse al fine di facilitare la diffusione delle CER sul territorio e di garantirne lo sviluppo coordinato sul territorio, in linea a quanto previsto nella pianificazione regionale di settore, anche attraverso attività di formazione e di sensibilizzazione della popolazione.

Art. 5

Cartolarizzazione

1. La Regione attraverso la propria società controllata SFIRS, cura la cartolarizzazione e le immissioni nel mercato privato delle quote di CER.

Art. 6

Accelerazione delle procedure

1. La Regione con apposita deliberazione della Giunta regionale definisce per le CER procedure di semplificazione e accelerazione amministrativa (fast track).

Art. 7

Cultura dell'autoconsumo

1. Le CER destinano il 5 per cento dell'investimento alla promozione della cultura dell'autoconsumo e del consumo virtuoso.

Art. 8

Formazione professionale

1. La Regione destina le somme di euro

10.000.000 individuate a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) alla formazione professionalizzante di figure rivolte alla gestione tecnica e amministrativa di CER.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per l'anno 2024, di cui euro 5.000.000 finalizzate alla costituzione delle CER ed euro 20.000.000 finalizzati a contributi in conto gestione da un minimo di 3 ad un massimo di 5 anni.

È parimenti autorizzato lo stanziamento di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, da destinarsi a favorire la quota di partecipazione privata e come contributo alla realizzazione di impianti taglia CER.

2. Agli oneri derivanti dall'anno 2024 si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026:

in aumento

missione 17 — programma 01 - titolo 2
2024 euro 25.000.000

in diminuzione

missione 10- programma 4 - titolo 3
2024 euro 25.000.000

3. Agli oneri derivanti dagli anni 2025, 2026, e 2027 si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale e relative norme di attuazione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).